

NOTA A SENTENZA

Il Ruolo di Comandante della Polizia Locale. Legittimo l'incarico solo se conferito a dipendente proveniente dai ruoli del corpo. Tar Abruzzo, Sez. I, 13.04.2023 n. 192.

Con sentenza n. 192/2023, pubblicata il 12.04.2023, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, annullando il provvedimento sindacale di nomina del dirigente dell'avvocatura comunale a dirigente ad interim del settore di Polizia Locale, ha inequivocabilmente affermato il principio - già sancito in altri pronunciamenti - in base al quale il comando può essere assunto solo da personale proveniente dai ruoli della Polizia Locale. Viene evidenziato, infatti, che mentre il personale della Polizia Locale può assumere incarichi in altri settori del Comune, non è ammissibile, per dirigenti comunali assumere il ruolo di Comandante della Polizia Locale. Tanto a motivo della funzione "propria" svolta dalla Polizia Locale all'interno dell'Ente Locale, distinta rispetto alla funzione svolta da tutti gli altri dipendenti dell'Ente inquadrati come amministrativi, siano essi Dirigenti, Funzionari, Istruttori. Allo stesso modo, I Giudici Amministrativi, con il medesimo provvedimento, hanno conseguentemente e coerentemente affermato l'ulteriore principio, in base al quale la funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'Ente di appartenenza. Ed infatti si afferma ulteriormente il postulato in base al quale chi riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell'esercizio di servizi comunali per i quali è necessario emettere provvedimenti concessori o autorizzatori che, una volta emessi, diventano oggetto di attività di controllo da parte della Polizia Locale. Diversamente, qualora al Comandante/Responsabile sia affidata anche la responsabilità di Uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali viene svolta attività di controllo, ne deriverebbe una ipotesi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con evidente pericolo che il ruolo di controllore e quello di controllato finiscano per sommarsi in un'unica figura. La recente sentenza del TAR Abruzzo, posto che il comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza, ha decretato, liberando il campo da ogni dubbio, che in nessun caso il Comandante può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area o settore o servizio o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.

Dott.ssa Giuliana Veneziano
Comandante della Polizia Locale di Trinitapoli